



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 30 Giugno 2014

<p>Osservazioni al DCO 251/2014/R/gas “Riforma della disciplina in materia di misura, disponibilità dei dati e tempistiche di switching”</p>

Rilevazione delle misure capitolo 3

Il DCO propone di modificare gli obblighi di effettuazione dei tentativi di rilevazione della misura a carico del distributore. In particolare, per i gruppi di misura di classe $\geq G10$, se questo è entrato in servizio ai sensi della direttiva in materia di telelettura, si introduce l'obbligo di lettura mensile con dettaglio giornaliero.

Sebbene la proposta sia condivisibile, è opportuno chiarire che tale gruppo di misura non è necessariamente inquadrabile nello scaglione di consumo compreso tra 500 e 5000. **Pertanto l'obbligo di lettura mensile con dettaglio giornaliero dovrebbe essere prevista a prescindere dal consumo.**

Inoltre, molto spesso accade che per i gruppi di misura teleletti il tentativo di rilevazione della misura non vada a buon fine per cause tecniche. Il distributore non virtuoso non effettua più tentativi di rilevazione del dato e pertanto la lettura fornita all'UdD risulta esser stimata. Si badi che nella maggior parte dei casi tale stima non viene poi corretta nel mese successivo nel caso in cui il tentativo di lettura per il medesimo mese vada buon fine. Il distributore potrebbe infatti fornire il dettaglio giornaliero anche per il mese precedente (in cui è stata fornita la stima) in quanto tali misuratori sono in grado di memorizzare il dato di misura giornaliero per 70 giorni consecutivi.

In aggiunta a quanto proposto, pertanto **si propone che il distributore sia tenuto ad effettuare almeno 5 tentativi di lettura mensile con dettaglio giornaliero e, nel caso in cui tutti i tentativi non andassero a buon fine, prevedere l'obbligo di verifica del misuratore.**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Frequenza rilevazione misure capitolo 3

Il DCO propone di introdurre una soglia “s” per suddividere lo scaglione di consumo 500-5000 in due scaglioni con frequenze differenti. Contestualmente, propone di sostituire il concetto della cadenza di lettura con la percentuale di appartenenza della lettura ad un “periodo rilevante”.

Non si condivide tale proposta (molto complicata) in quanto obbligherebbe i distributori a concentrare i tentativi di rilevazione delle misure in un periodo di tempo limitato, cosa che farebbe perdere di “qualità” il dato di misura.

Se lo scopo – ovviamente condivisibile – è quello di aumentare la frequenza di lettura nello scaglione di consumo 500-5000, **si ritiene più opportuno semplificare la proposta, aumentando la frequenza di rilevazione a 3 tentativi su base annua, più precisamente 1 tentativo su base quadrimestrale con intercorrenza massima di 4 mesi e minima di 2 mesi tra una lettura e l'altra.**

Autoletture

La regolazione vigente prevede che il venditore invii le autoletture ricevute entro il 5° giorno lavorativo dal ricevimento e il distributore è tenuto a validarle entro il 5° giorno lavorativo successivo. Il DCO propone di modificare la regolazione, prevedendo che il venditore invii al distributore le autoletture ricevute entro il giorno lavorativo successivo il termine messo a disposizione per l'invio al cliente finale, prevedendo altresì che il distributore debba validare le autoletture ricevute entro 2 giorni lavorativi.

Non si condividono in tal senso le tempistiche proposte al paragrafo 3.26, che prevedono che *“l'esercente la vendita sia tenuto ad inviare l'autolettura all'impresa di distribuzione entro 1 giorno lavorativo dalla data ultima comunicata al cliente finale per la ricezione e, comunque, non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di rilevazione”*. Considerando che la lavorazione delle fatturazioni per il cliente finale è per lo più mensile, riteniamo l'invio giornaliero al distributore delle autoletture un aggravio del carico di lavoro ai fini delle fatturazione, pertanto proponiamo che gli invii delle autoletture al distributore avvengano tutti **entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di rilevazione.**

Di conseguenza, anche le tempistiche per la validazione del dato da parte del distributore dovranno essere adeguatamente definite.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Letture di switching e tempistiche di esecuzione dello switching

Non sempre il misuratore è accessibile e di conseguenza non sempre è possibile rilevare una lettura effettiva di switching. A tal fine il DCO propone di invitare il cliente a effettuare una "autolettura di switching". Sebbene la proposta sia condivisibile, si ritiene debba esser integrata con le altre proposte avanzate in materia di procedura di switching.

Più nel dettaglio – anche alla luce delle proposte contenute nel DCO di modifica delle tempistiche di switching – si propone di modificare la regolazione vigente come segue:

1 – inserire un flusso di comunicazione da distributore a venditore di ESITO POSITIVO richiesta di switching, da inviare entro xx giorni dall'invio della richiesta da parte del venditore (quella definitiva post correzione eventuali errori materiali);

2- contestualmente, nel flusso di esito positivo della richiesta, il distributore rende noto al venditore lo stato del PdR (informazione già nota al distributore);

3 – se lo stato del PdR è "inaccessibile" o "parzialmente accessibile", il venditore invita il cliente finale a effettuare l'autolettura, indicando la finestra disponibile (oggi prevista per il distributore tra il 5° lavorativo precedente ed il 1° successivo la data di switching). Il cliente viene naturalmente solo invitato e non obbligato;

4 – il 6° ultimo giorno antecedente la data di switching il distributore invia i dati tecnici (come da proposta del DCO). A tal proposito, si segnala la necessità di inserire nel flusso di comunicazione – oggi oggetto di revisione nell'ambito del tavolo di lavoro del GdL Standard di comunicazione – anche l'informazione "numero cifre contatore". Quest'informazione è essenziale per evitare di incorrere nel tipico problema derivante dal così detto "giro contatore".

5 – se il cliente invia l'autolettura al venditore entrante entro l'ultimo giorno del mese antecedente la decorrenza dello switch, lo stesso la inoltra al distributore entro e non oltre il 10° giorno dalla decorrenza dello switch;

6 – il distributore comunica al venditore entrante e uscente, entro il 15° giorno lavorativo successivo la data di switching, la lettura di switching (se disponibile) o in alternativa l'autolettura di switching validata (sempre se disponibile).

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi eventualmente necessario chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi